SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

94A2164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992 concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, che stabilisce l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta per determinate categorie di contribuenti ed operazioni;

Ritenuta la difficoltà di adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per coloro che esercitano prestazioni rese da altri soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale;

Ritenuta, pertanto, la necessità, di integrare l'elenco delle operazioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, il n. 4) è sostituito dal seguente: «4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia e prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2246

DECRETO 25 marzo 1994

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati unione coltivatori italiani S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale, ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 18 febbraio 1994, presentata in data 25 febbraio 1994, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati unione coltivatori italiani S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Vincenzo Tamborrino, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 18 febbraio 1994, a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 29214 di repertorio e n. 6653 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 19564256 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 15 febbraio 1994-15 febbraio 1995;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Luigi Cazzetta, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che l'UCI - Unione coltivatori italiani, si è resa promotrice del «Patronato E.N.P.A.C. - Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori», riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, e che giuste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in data 29 settembre 1993 dal sig. Concetto Caramagna, presidente nazionale dell'E.N.P.A.C. - Ente nazionale per

l'assistenza ai coltivatori, e dal sig. Vincenzo Tamborrino, presidente nazionale dell'U.C.I. - Unione coltivatori italiani, i soggetti aderenti all'E.N.P.A C. ed all'U.C.I. superano complessivamente il limite delle 50.000 unità,

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sopra integrato, per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati unione coltivatori italiani S.r.l.», in sigla: «C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.», con sede in Roma, via in Lucina, n. 10, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78. comma 20. della legge n. 413 del 1991. così come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

La predetta società è iscritta al n. 0037 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro GALLO

94A2221

DECRETO 25 marzo 1994

Autorizzazione all'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale, presentata in data 1° marzo 1994, dalla Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro, con sede in Pesaro, via Mastro Giorgio n. 12, legalmente rappresentata dal presidente sig Giuseppe Berti;

Vista la comunicazione del 20 gennaio 1994, con la quale la Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, ha delegato l'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro ad essa aderente a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta Associazione provinciale è una organizzazione territoriale aderente alla Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 gennaio 1994 resa dal dott. Francesco Colucci, in qualità di legale rappresentante della suddetta Confederazione generale, e che la medesima Confederazione generale è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 22 gennaio 1993;

Decreta:

L'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro GALLO

94A2222

DECRETO 25 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti nazionale S.r.l.» in sigla: «CAAF sicurezza fiscale S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 22 febbraio 1994, presentata in data 24 febbraio 1994, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti nazionale S.r.l.» in sigla: «CAAF sicurezza fiscale S.r.l.» legalmente rappresentato dal sig. Malinconi Franco, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 9 febbraio 1994, a rogito notaio dott. Gisolfi Italo (n. 42752 di repertorio e n. 9779 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza.

Vista la polizza di assicurazione n. 7806423 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° aprile 1993-30 aprile 1995;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del dott. Serafinelli Valerio, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» si è resa promotrice dell'Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO), riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, quale istituto di patronato e di assistenza sociale, e che la medesima Confesercenti ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000 unità, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 gennaio 1994 resa dal sig. Pedrelli Guido in qualità di presidente e legale rappresentante della suddetta «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)»;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta.

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti nazionale S.r.l.» in sigla: «CAAF sicurezza fiscale S.r.l.», con sede in Roma, via Farini n. 5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, così come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

La predetta società è iscritta al n. 0038 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro GALLO

94A2223

DECRETO 25 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.», in Bologna, ad esercitare attività di assistenza fiscale, ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 28 gennaio 1994, presentata in data 29 gennaio 1994, con la quale il «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.» legalmente rappresentato dal sig. Roberto Vecchione, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 24 maggio 1993 a rogito notaio dott. Carlo Vico (n. 62067 di repertorio e n. 9721 di raccolta) con il quale è stata costituita la società «Industrial Service S.r.l.» e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea della società «Industrial Service S.r.l.» ricevuto in data 21 luglio 1993 a mezzo notaio dott. Carlo Vico (n. 62968 di repertorio e n. 9895 di raccolta) dal quale si evince la modifica della denominazione sociale in «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.», la modifica dell'oggetto sociale, l'aumento del capitale sociale sino ad un massimo di L. 1.000.000.000, la nomina delle cariche sociali e l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale, allegato al suddetto verbale;

Vista la dichiarazione resa dal dott. Antonio Penzo, presidente del collegio sindacale della società «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.», in data 25 gennaio 1994 dalla quale risulta che la società «Industrial Service S.r.l.» ha effettuato per la propria costituzione esclusivamente le operazioni di impianto;

Vista la polizza di assicurazione n. 19141544 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 31 gennaio 1994-31 dicembre 1995;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dott. Giorgio Melò, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la società «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.» è un centro di assistenza fiscale costituito da più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come risulta dall'estratto libro soci, certificato dal dott. Carlo Vico, notaio in Bologna al repertorio n. 66584 del 18 febbraio 1994;

Considerato, altresì, che il numero complessivo di lavoratori dipendenti in forza alle aziende socie della predetta società è superiore a 50.000 unità, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal sig. Roberto Vecchione, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «CAAF dell'industria dell'Emilia centrale S.p.a.», con sede in Bologna, viale Gozzadini n. 21, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0036 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2224

DECRETO 25 marzo 1994.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte di organizzazioni aderenti alla Confartigianato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di Centri autorizzati di assistenza fiscale, presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, ha delegato le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12 gennaio 1993 resa dal presidente della predetta Confederazione e che la medesima Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 20 gennaio 1993;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confartigianato:

1) A.S.A.I. - Associazione sindacale artigiani irpini, con sede in Mercogliano (Avellino), via Nazionale Torrette n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Mocella (richiesta autorizzazione del 3 gennaio 1994, presentata in data 24 gennaio 1994; delega del 5 novembre 1993);

2) Confartigianato F.A.M. - Famiglia artigiana modenese, con sede in Modena, via Puccini n. 107, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Benzi (richiesta autorizzazione presentata in data 17 gennaio 1994; delega del 21 dicembre 1993);

3) Unione provinciale degli artigiani di Oristano, con sede in Oristano, via Cimarosa n. 42, legalmente rappresentata dal presidente sig. Silvio Pulisci (richiesta autorizzazione dell'8 febbraio 1994, presentata in data 21 febbraio 1994; delega del 25 maggio 1993);

4) Federazione regionale dell'artigianato sardo, con sede in Cagliari, via Mameli n. 96, legalmente rappresentata dal presidente sig. Felice Doro (richiesta autorizzazione del 21 febbraio 1994, presentata in data 25 febbraio 1994; delega del 2 settembre 1993).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2225

DECRETO 29 marzo 1994

Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visti i punti 13 e 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista ai punti 13 e 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, viene concessa mediante credito d'imposta commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 13 della citata tabella *A*.

2. Il beneficio di cui al comma 1 compete al titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito all'art. 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al soggetto che esercita, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzato allo stanziamento su aree pubbliche, al soggetto autorizzato alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della menzionata legge 15 gennaio 1992, n. 21; il beneficio compete anche nel caso di sostituzione alla guida prevista dall'art. 10 della medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2.

1. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, deve presentare alla competente circoscrizione doganale, entro i due mesi successivi alla scadenza di ciascun semestre dell'anno solare, apposita istanza, contenente le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale, la specie del servizio prestato, gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, i dati indentificativi dell'autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di alimentazione (a benzina e/o a GPL) del veicolo, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere sottoposte al visto della competente autorità comunale dal quale devono risultare il possesso della licenza o della autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca, gli eventuali periodi di assenza e la convalida di quant'altro dichiarato nella istanza.

3. Se dalla istanza di cui al comma 1 risulta che il servizio è stato effettuato per tutti i mesi del semestre e che non sono intervenuti atti di sospensione o di revoca della licenza o dell'autorizzazione ovvero che non vi sono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altra causa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base di ventisei giorni lavorativi per ciascun mese, in caso contrario, dalla predetta base vanno detratti mensilmente, in misura proporzionale, i giorni di assenza ovvero di durata della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione.

4. In caso di dichiarazioni infedeli si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 3.

1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza debitamente vistata, ne controllata la regolarità e procede al calcolo dell'accisa a credito del titolare della licenza o dell'autorizzazione, tenendo conto dei quantitativi giornalieri di carburante, forfettariamente prefissati dalla legge a seconda della densità demografica del comune in cui circola l'autovettura o il natante, dei giorni di servizio prestato, giusta i criteri stabiliti dall'art. 2, nonché dell'aliquota normale e di quella ridotta previste per la benzina o per i GPL nell'anno considerato.

2. Nel caso di alimentazione promiscua (a benzina ed a GPL) del veicolo, si presume che il consumo di GPL sia pari al 70 per cento del consumo totale.

3. Il calcolo dell'accisa, relativamente al mese in cui si siano verificate variazioni di aliquota, va effettuato sulla base dell'aliquota media del mese stesso.

4. Per l'assegnazione dei singoli consumi alle diverse classi demografiche previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 13 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 4.

1. Entro i due mesi successivi alla data di scadenza prevista dall'art. 2 per la presentazione dell'istanza relativa a ciascun semestre il direttore della circoscrizione doganale rilascia al titolare della licenza o dell'autorizzazione apposito provvedimento formale con il quale viene determinato, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 3, l'importo del credito d'accisa spettante a detto titolare per il semestre di riferimento.

Art. 5.

1. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio.

2. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi.

3. Le circoscrizioni doganali, entro due mesi dal rilascio del provvedimento di cui all'art. 4, relativo al secondo semestre di riferimento, comunicano al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi ai titolari del credito d'imposta, nonché l'importo annuo dello stesso.

4. Gli uffici delle entrate o i centri di servizio, ove istituiti, provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2220

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 marzo 1994.

Promozione degli investimenti esteri in Italia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, con il quale sono stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e per interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia ed è, in particolare, attribuito al Ministro il compito di adottare, «all'interno e all'estero, le iniziative utili ad incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero»;

Considerata l'esigenza di incentivare — analogamente a quanto praticato in altri Paesi — i soggetti istituzionali, a svolgere iniziative di promozione presso gli investitori esteri delle opportunità offerte in Italia per insediamenti produttivi;

Considerato anche che negli anni passati sono stati effettuati cospicui investimenti in attrezzature di aree industriali;

Considerato peraltro che l'offerta di opportunità per investimenti produttivi deve essere qualificata per poter essere competitiva;

Ritenendo iniziativa utile ad incentivare gli investimenti esteri in Italia il sostegno della promozione, orientata ad operatori esteri, di offerte qualificate e competitive di aree per insediamenti industriali;

Considerato che per la qualificazione dell'offerta rilevano, non solo l'adeguatezza dell'attrezzatura esistente nell'area a destinazione produttiva, ma anche:

a) gli impegni degli organismi pubblici ad effettuare gli investimenti complementari previsti o comunque necessari riguardanti le stesse aree, il territorio circostante e gli insediamenti urbani intorno a cui tali aree gravitano;

b) l'efficacia delle azioni dei soggetti specificamente preposti alla gestione dei rapporti con le imprese eventualmente interessate;

Considerato altresì che tra i principali fattori di competitività tra diverse localizzazioni sono da annoverare la qualità professionale dell'offerta locale di forza lavoro, la disponibilità e la qualità delle strutture di formazione, l'efficacia dei piani urbanistici;

Ritenuto che per «offerta» deve intendersi l'insieme delle caratteristiche delle aree attrezzate e della realtà circostanti, ivi compresa la indicazione degli impegni degli organismi pubblici per il loro miglioramento;

Ritenuto, altresì, che per «programma promozionale» si intende l'insieme delle iniziative di propaganda e di promozione dell'offerta da svolgere verso gli operatori stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, l'I.C.E., a valere sulle risorse di cui allo stesso art. 1 ad esso trasferite dal Ministero del commercio con l'estero, concorre alle spese per la realizzazione di programmi di promozione delle opportunità di insediamenti produttivi in Italia indirizzati ad operatori esteri.

Art. 2.

Il concorso alle spese di cui all'art. 1 può essere concesso a programmi predisposti da consorzi di sviluppo industriale e/o da parchi industriali o tecnologici che

riservino aree attrezzate alle attività produttive, nonché da regioni, da enti locali con riferimento a bacini produttivi o a distretti — quali definiti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 — operanti nel territorio di competenza, o da loro consorzi o raggruppamenti, che abbiano per oggetto l'offerta, da sottoporre all'attenzione di investitori esteri, di aree attrezzate idonee ad accogliere insediamenti industriali o di servizi produttivi.

Art. 3.

L'I.C.E. può partecipare all'elaborazione dei programmi promozionali, può curare in parte o in tutto la loro esecuzione, sorveglia comunque il loro svolgimento.

Art. 4.

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 1994 all'Istituto nazione per il commercio estero, corredate delle relazioni illustrative relative all'offerta e ai programmi promozionali.

Art. 5.

È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero la commissione consultiva per la promozione degli investimenti esteri in Italia composta:

dal direttore generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, che la presiede;

dal direttore generale dell'I.C.E.;

da sette esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero assicura alla «commissione per la promozione degli investimenti esteri in Italia» la segreteria tecnica, avvalendosi anche di personale dell'I.C.E.

I compensi ai componenti della commissione e della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro a valere sullo stanziamento dell'art. 1, lettera *a*), della legge n. 156/1993.

Art. 6.

La commissione definisce i contenuti minimi per l'ammissibilità delle domande all'esame della commissione stessa, nonché i criteri di riferimento in base ai quali essa valuta come qualificata l'offerta e ammissibile il programma promozionale; propone al concorso di spesa le iniziative previste dai programmi promozionali o di parte di esse.

Il Ministro, sulla base degli elementi forniti dalla commissione, formula direttive all'I.C.E. e determina la quota di spesa dei programmi che potrà essere posta a carico delle risorse all'uopo destinate dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

Art. 7.

La commissione fornirà le proprie valutazioni al Ministro entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Detti termini si intendono interrotti per il tempo necessario ad acquisire elementi eventualmente richiesti dalla commissione per completare l'esame delle domande stesse.

Art. 8.

La commissione può altresì formulare suggerimenti e proposte per il completamento degli interventi nell'area attrezzata affinché essa accresca la propria capacità di attrazione nei confronti di iniziative e di investimenti dall'estero. La commissione può suggerire priorità di interventi e accorpamenti delle iniziative promozionali.

La commissione può proporre ulteriori iniziative — da attuare tramite l'I.C.E. su direttiva del Ministro del commercio con l'estero — anche a valere sulle risorse di cui al precedente art. 1, utili per il perseguimento degli scopi prefissi con il presente decreto.

Su richiesta della commissione, accolta dal Ministro, l'I.C.E. può, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, stipulare apposite convenzioni per utilizzare la collaborazione di istituzioni specializzate e può assicurarsi l'accesso a banche dati e ad informazioni fattuali già qualitativamente sistematizzate.

Art. 9.

L'I.C.E. delibera sull'ammissibilità delle domande e il Ministro, sentita la commissione, approva la delibera stessa.

Il Ministro, tramite l'I.C.E., comunicherà le proprie determinazioni circa la richiesta di concorso alle spese ai soggetti interessati entro venti giorni dal termine dell'istruttoria.

Art. 10.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce ed abroga il decreto del 23 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994, facendo salvi gli effetti dal medesimo prodotti, nonché le eventuali domande al concorso alle spese che siano state inviate.

Con specifica circolare, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, vengono precisate le procedure e i termini, i contenuti minimi per l'ammissibilità al concorso di spesa, i criteri di riferimento di cui all'art. 6, nonché i termini di istruttoria e l'entità del concorso di spesa di cui all'art. 6 del presente decreto.

Roma, 16 marzo 1994

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 3

94A2203

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Considerato che a seguito della recente istituzione di nuove facoltà e dello scorporo di alcuni corsi di laurea dalla facoltà nella quale gli stessi erano incardinati, si rende necessario procedere alla riformulazione degli articoli 1 e 13 del vigente statuto dell'Università;

Vedute le deliberazioni in argomento espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1992;

Veduta la nota n. 1234 in data 5 maggio 1993 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio II;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente, viene ulteriormente modificato nel senso che l'art. 1 del capo I «Della costituzione dell'Università» e l'art. 13 del capo III «Dell'ordinamento generale degli studi» - Sezione I - Norme generali, sono soppressi e riformulati come segue:

CAPO I

DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1. - L'Università degli studi di Urbino appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa è costituita dalle seguenti facoltà:

1) facoltà di giurisprudenza;
2) facoltà di scienze politiche;
3) facoltà di economia e commercio;
4) facoltà di lettere e filosofia;
5) facoltà di magistero;
6) facoltà di lingue e letterature straniere;
7) facoltà di sociologia;
8) facoltà di farmacia;
9) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
10) facoltà di scienze ambientali.

È autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

È disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e dalle norme del presente statuto.

È sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

SEZIONE I

Norme generali

Art. 13. - La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio; conferisce altresì i seguenti diplomi universitari: economia e amministrazione delle imprese, gestione delle amministrazioni pubbliche, marketing e comunicazione di azienda.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in conservazione dei beni culturali (indirizzo beni archivistici e librari) e la laurea in materie letterarie (ad esaurimento).

La facoltà di magistero conferisce la laurea in pedagogia, la laurea in scienze dell'educazione, la laurea in psicologia e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

La facoltà di sociologia conferisce la laurea in sociologia.

La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in fisica, la laurea in chimica, la laurea in scienze geologiche e la laurea in scienze biologiche.

La facoltà di scienze ambientali conferisce la laurea in scienze ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 19 maggio 1993

Il rettore: Bo

94A2205

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991 recante modifica all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 149 è così modificato:

l'insegnamento di «tossicologia» è soppresso e sostituito con l'insegnamento di «tossicologia veterinaria»;

l'insegnamento di «tossicologia veterinaria» relativo all'orientamento «biopatologico generale e sperimentale», è soppresso.

Il presente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 2 luglio 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A2249

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale reso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Al capo III - Facoltà di lettere e filosofia, nell'art. 42 - Corso di laurea in filosofia, dopo il n. 81 sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

82) storia della filosofia contemporanea;
83) storia della filosofia moderna;
84) teoria e storia dei sistemi filosofici;
85) istituzioni di storia della filosofia;
86) epistemologia;
87) istituzioni di filosofia;
88) propedeutica filosofica;
89) storia del cristianesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 14 gennaio 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A2250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 76, recante: «Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia».

Il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 76, recante: «Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1994.

94A2232

Comunicato relativo al decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante: «Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1994), non convertito in legge, recante: «Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7», sono state sostituite da quelle contenute nel decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994), come previsto dall'art. 3 di quest'ultimo decreto.

94A2142

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18051.XV.J (328) del 31 gennaio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore secondo per spolette meccaniche per colpi anticarro», che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18058.XVJ (335) del 31 gennaio 1994 i manufatti esplosivi di seguito indicati che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria e gruppi dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico come a fianco di ciascuno riportato:

«Elemento ritardatore da 0.025 sec. per spolette meccaniche a percussione per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000939 categoria terza;

«capsula M54A» categoria quinta, gruppo *B*.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18028.XVJ (305) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Disco caricato per spolette elettroniche per colpi navali cal. 40 mm» conforme al disegno n. 0000959, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18036.XVJ (313) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Pasticca di innesco per dispositivi di sicurezza e di armamento (S & A) per missili anticarro», conforme al disegno n. 0000964, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18037.XVJ (314) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Pasticca di innesco per dispositivi di sicurezza e di armamento (S & A) per missili anticarro», conforme al disegno n. 0000963, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18048.XVJ (325) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Tubetto caricato per la sicurezza meccanica (S & A) di spolette elettroniche per colpi navali cal. 40 mm», conforme al disegno n. 0000949, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18050.XVJ (327) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Disco caricato per spolette elettroniche per colpi navali cal. 40 mm», conforme al disegno n. 0000947, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18053.XVJ (330) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Bussola caricata per spolette meccaniche per colpi navali cal. 76 mm», conforme al disegno n. 0000944, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18054.XVJ (331) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Bussola caricata per spolette meccaniche per colpi navali cal. 76 mm», conforme al disegno n. 0000943, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18024.XVJ (301) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Non ritardo M9 per spolette meccaniche per bombe di aereo», conforme al disegno n. 0000973, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2239

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.18559-XV.J (187) del 2 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato «040032 Razzo Gamma Rosso/Verde» (d.f. 040032 Razzo Gamma Rosso Verde) che la ditta Pyrogiochi S.a.s. intende importare dalla ditta Polieske Zavody Policka, 572 12 Policka (Repubblica Ceca), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2240

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° aprile 1994

Dollaro USA	1611,28
ECU	1858,29
Marco tedesco	963,40
Franco francese	282,19
Lira sterlina	2392,75
Fiorino olandese	857,52
Franco belga	46,768
Peseta spagnola	11,844
Corona danese	245,32
Lira irlandese	2311,70
Dracma greca	6,538
Escudo portoghese	9,403
Dollaro canadese	1164,30
Yen giapponese	15,666
Franco svizzero	1142,35
Scellino austriaco	136,94
Corona norvegese	221,51
Corona svedese	205,83
Marco finlandese	294,66
Dollaro australiano	1131,12

94A2280

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Perugia è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. B01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande in carta legale direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2241

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 7 0 9 4 *

L. 1.300